

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (65)348

Vol. 1965/0074

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA COMMISSIONE

COM(65)348 definitivo

Bruxelles, 22 settembre 1965

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ESTERIFICAZIONE
DEGLI OLI D'OLIVA DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(65)348 definitivo

RELAZIONE

1. a) La Commissione ha presentato al Consiglio in data 2 dicembre 1964 una proposta di regolamento relativa all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1).
- b) Con nota del 23 marzo 1965, la delegazione italiana ha richiamato l'attenzione del Gruppo di lavoro "Grassi" del Comitato speciale agricoltura sulla legge italiana n. 1104 del 12 luglio 1962 che vieta l'esterificazione di qualsiasi olio destinato all'alimentazione.
- c) La legge italiana di cui alla lettera b) corrisponde alla Risoluzione n. 6 della conferenza delle Nazioni Unite sull'olio d'oliva del 1963 (2) e alla Raccomandazione n. 3 del Consiglio oleicolo internazionale del 1964 (3).

(1) Doc. VI/COM(64)490 definitivo.

(2) "La conferenza delle Nazioni Unite sull'olio d'oliva, Considerando che l'immissione nel mercato di consumo di oli sintetici che sostituiscono gli oli derivati da semi e da frutti oleosi rischia di avere effetti nocivi sull'equilibrio del mercato oleicolo, Considerando che l'olio d'oliva è una sostanza grassa naturale, Raccomanda l'attuazione di qualsiasi misura intesa a vietare i procedimenti di esterificazione per gli oli d'oliva e ad assicurare il controllo degli impianti di esterificazione eventualmente esistenti".

(3) "Considerando la Risoluzione n. 6 della conferenza delle Nazioni Unite sull'olio d'oliva del 1963, Il Consiglio oleicolo internazionale Raccomanda ai Governi dei paesi che aderiscono all'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 di attuare, in conformità della suddetta Risoluzione e ove non l'avessero già fatto, qualsiasi misura intesa a vietare i procedimenti di esterificazione per gli oli d'oliva e ad assicurare il controllo degli impianti di esterificazione eventualmente esistenti.

A questo proposito, esso rileva gli effetti nocivi dell'immissione al consumo degli oli sintetici sull'equilibrio del mercato dell'olio d'oliva e chiede che, indipendentemente dal suddetto controllo, venga adottata qualsiasi misura intesa a contrastare l'esistenza degli impianti di esterificazione".

.../...

d) Inoltre, anche la legislazione francese prevede il divieto di mettere in vendita oli d'oliva destinati all'alimentazione trattati mediante esterificazione o sintesi.

2. L'assenza di una legislazione uniforme in materia in tutti gli Stati membri rischia di provocare gravi perturbazioni sul mercato degli oli d'oliva e può altresì compromettere gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in quanto taluni operatori avrebbero la possibilità di immettere nel commercio oli d'oliva destinati all'alimentazione, trattati mediante processi di esterificazione o di sintesi, a prezzi che non hanno alcun rapporto con quelli del prodotto originale.

E' pertanto necessario eliminare, in applicazione dell'articolo 43 del Trattato, le differenze esistenti in questo settore tra le legislazioni nazionali. A tal fine, la Commissione presenta una proposta di direttiva che obbliga gli Stati membri a vietare l'immissione nel commercio di oli d'oliva alimentari trattati mediante esterificazione o sintesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi. Al proposito, la Commissione richiama l'attenzione del Consiglio sulla necessità di coordinare le date di adozione della presente direttiva e del regolamento relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Nel corso delle discussioni con gli esperti governativi, varie delegazioni hanno rilevato la necessità di un controllo efficace degli impianti di esterificazione. Anche la Commissione ritiene un siffatto controllo indispensabile, pur riconoscendo l'opportunità di lasciare a ciascuno Stato membro la scelta dei mezzi per la sua attuazione.

3. La presente proposta prevede delle misure comunitarie che praticamente sono già applicate in almeno due Stati membri e che non possono ledere gli interessi degli altri. D'altra parte, essa si inserisce perfettamente nel quadro delle misure intese ad assicurare la stabilizzazione del mercato degli oli d'oliva e a dare ai produttori le garanzie necessarie per quanto riguarda il loro lavoro e il loro tenore di vita.

Infine, la Commissione desidera mettere in evidenza il fatto che la soluzione prescelta non è ispirata soltanto dalla preoccupazione di evitare ostacoli agli scambi, ma è altresì dettata dall'intento di rispettare la qualità dei prodotti e di proteggere i consumatori da frodi e sofisticazioni.

.../...

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'esterificazione
degli oli d'oliva destinati all'alimentazione

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43;

Visto il parere del Parlamento Europeo;

Considerando che l'immissione nel commercio degli oli d'oliva destinati all'alimentazione trattati mediante processi di esterificazione o di sintesi rischia di provocare gravi perturbazioni sul mercato dell'olio d'oliva e di compromettere gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Considerando d'altra parte che è opportuno assicurare il rispetto della qualità dei prodotti e proteggere i consumatori da frodi e sofisticazioni,

Considerando che a tale scopo è opportuno eliminare le differenze esistenti in materia tra le legislazioni degli Stati membri;

Considerando che il divieto di immettere nel commercio oli d'oliva alimentari trattati mediante esterificazione o sintesi deve essere accompagnato da un controllo efficace degli impianti di esterificazione;

Considerando che questo divieto e questo controllo debbono essere attuati a decorrere dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri vietano l'immissione nel commercio, sotto qualsiasi forma, di oli d'oliva destinati all'alimentazione trattati mediante processi di esterificazione o di sintesi.

2. Gli Stati membri assicurano il controllo degli impianti che possono essere utilizzati per il trattamento, mediante esterificazione o sintesi, di oli d'oliva destinati all'alimentazione.

Articolo 2

La presente direttiva non si applica agli oli d'oliva destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva in modo che siano applicate al più tardi alla data di entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
